

RELAZIONE ISTRUTTORIA AL CALENDARIO VENATORIO 2019 - 2020

Oggetto: Attività istruttoria Calendario venatorio 2019/2020.

Premessa

L'istruttoria in argomento è stata predisposta dalla competente UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04) della Direzione Generale (D.G.) per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00). La stessa ha riguardato le proposte pervenute sul calendario venatorio per l'annata 2019/2020, sia durante il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale del 28 febbraio 2019 e del 28 maggio 2019 per l'acquisizione del parere, che successivamente. L'attività è stata espletata procedendo ai sensi della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della Comunicazione della Commissione COM/2000/0001 def. sul principio di precauzione di cui al comma 2 del nell'articolo 191, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Si riporta di seguito una sintesi della Normativa di riferimento:

- a. L. 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18 dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'art 24, comma 1, Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" - come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 - stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il CTFVR, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all' intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. l'articolo 36 della medesima Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 ha introdotto alcune innovazioni nelle norme per la gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia, sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- d. L'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE EEC (che ha sostituito la precedente 79/409/CEE) direttiva europea sulla conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce che questi ultimi non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- e. l'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato alcune importanti modifiche all'articolo 18 della L. 11-2-1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", tra l'altro, in particolare, più stringenti vincoli all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie aviarie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- f. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo

prezuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr.paragrafo 2.7.2)”;

- f. nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010, ad oggetto “Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, tra l’altro, è stabilito che:
- i. il documento “*Guida per la stesura dei calendari venatori*” elaborato dall’ISPRA , tiene conto di quanto riportato negli elaborati “*Key concepts*” e “*Guida alla disciplina della caccia*” con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
 - ii. “rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “*Key concepts*”, possibilità questa prevista anche dalla “*Guida alla disciplina della caccia*”;
 - iii. è preferibile prevedere un prolungamento della caccia al colombaccio nella prima decade di febbraio piuttosto che consentire l’attività venatoria di questa specie nel mese di settembre, in quanto sarebbero interessate le popolazioni nidificanti in Italia, in uno stato di conservazione meno favorevole di quelle in transito a febbraio;

la suddetta proposta di calendario venatorio 2019/2020 è stata modificata, alla luce delle indicazioni emerse nelle sedute del C.T.F.V.R. del 28 febbraio 2019, le cui risultanze sono state trasfuse in un verbale agli atti della richiamata UOD “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” (50 07 04) ed è stata poi inviata all’ISPRA, con nota n. 218125 del 04.04.2019, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, commi 2 e 4, della L. 157/1992. l’ISPRA ha rilasciato il proprio parere in data 17/04/2019, prot. n. 26442, nel quale rappresenta che nella bozza di calendario venatorio alcune scelte “*non [sono] condivisibili sotto il profilo tecnico scientifico in considerazione del quadro normativo vigente;*” e manifesta il proprio sfavorevole avviso perché tali scelte sono discordanti con le indicazioni riportate nel documento “*Guida per la stesura dei calendari venatori*”. Nel medesimo parere, l’ISPRA ha parimenti evidenziato che “*sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l’impostazione prospettata*”.

L’Ufficio sulla scorta delle considerazioni pervenute dall’ISPRA, ha provveduto alla convocazione del CTFVR in data 28 maggio 2019, sottoponendo ai partecipanti una versione del Calendario venatorio 2019/2020 rivisitata sulle indicazioni pervenute dall’ISPRA, unitamente allo stesso parere.

Sulla base delle considerazioni emerse sulla proposta di calendario venatorio regionale 2019-2020 e del parere dell’ISPRA, la UOD “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” (50 07 04), ha ritenuto di:

- a. ricepire parzialmente le osservazioni dell’ISPRA contenute nel citato parere del 17/04/2019, discostandosi per le ulteriori osservazioni con la relativa indicazione delle ragioni, ciò in conformità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “*il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere* (per tutte, TAR Lazio - Roma – sent. n. 2443/2011);
- b. non conformarsi all’osservazione del citato parere ISPRA relativa all’apertura della caccia per alcune specie, alla terza domenica di settembre anziché al 1° ottobre, per le seguenti motivazioni:
 - i. l’articolo 18, comma 1, lett. a) e b), della legge 157/1992 stabilisce per tali specie la possibilità di aprire la caccia alla terza domenica di settembre, vietando l’esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, nella fase della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l’autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano

- occasionalmente, nel paragrafo 2.6.24 della “Guida alla disciplina della caccia”, viene contemplata la disponibilità e la vicinanza di aree umide, sufficientemente tranquille, che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo; la pubblicazione “*Gli Anatidi selvatici della Campania*” (Maurizio Fraissinet e Vincenzo Cavaliere - ASOIM Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, anno 2009), riporta che delle 13 zone umide in cui la sosta degli acquatici è regolare, tutte sono protette, e delle 31 zone in cui la sosta è occasionale, 18 di esse sono precluse alla caccia;
- v. il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2013-2023 evidenzia, in figura 12, la distribuzione delle più importanti zone di sosta per gli uccelli migratori, con specifico riferimento al territorio della Campania;
- e. non conformarsi all’osservazione relativa all’anticipazione della chiusura della caccia al 20 gennaio, anziché come previsto nel calendario venatorio regionale 2019/2020 al 30 gennaio 2020, per le specie **Tordo sassello**, **Tordo Bottaccio** e **Cesena**, per le seguenti motivazioni:
- i. la legge 157/1992 all’articolo 18 dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. Come già rilevato, la medesima norma subordina l’autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787, ed è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell’Ambiente;
 - ii. il documento “*Guida alla disciplina della caccia*” - paragrafo 2.7.2 - stabilisce che i dati sono presentati per decadi, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di una decade fra fine della stagione di caccia e inizio del periodo di migrazione pre-nuziale è considerato potenziale o “teorico”, e che pertanto, come indicato al successivo paragrafo 2.7.9 è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;
 - iii. l’ISPRA, con propria nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010, recante “*Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*”, conferma la suddetta possibilità, ribadendo, tra l’altro, che “*rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key concepts”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia*”;
 - iv. nella pubblicazione dell’INFS “*Relazione tecnico scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC”*”(2004) si rileva che la maggior parte dei lavori scientifici italiani utilizzati per l’individuazione delle decadi per le tre specie di Turdidi in parola riportano che la migrazione pre-nuziale inizia dalla fine del mese di gennaio;
- f. di non conformarsi all’osservazione relativa all’anticipazione della chiusura della caccia alla specie **Beccaccia** al 31 dicembre, anziché al 19 gennaio 2020, per le seguenti motivazioni:
- i. la legge 157/1992 all’articolo 18 dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 30 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l’autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787, ed è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del



Pavoncella e moriglione;

- i. di conformarsi all'osservazione relativa all'esercizio dell'attività venatoria nelle zone umide, prevedendo che essa, a partire dal 20 gennaio, possa svolgersi esclusivamente da appostamenti, collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici e dalle pareti rocciose o parzialmente tali;
- j. in merito all'osservazione contenuta nel parere ISPRA per la **Lepre comune**, secondo cui la pianificazione del prelievo dovrebbe basarsi non solo sull'analisi dei dati di carniere ma anche sulle informazioni ottenute da censimenti o stime d'abbondanza della specie, si evidenzia che la pertinente previsione del calendario 2019/2020 è stata determinata tenendo conto dei ripopolamenti effettuati e del prelievo delle precedenti annate venatorie;
- k. di stabilire per la fauna stanziale: cinque capi complessivi per giornata per la specie **Cinghiale**, due capi per giornata per le specie **Volpe e Fagiano**, il cui prelievo è subordinato per quest'ultima specie alla compatibilità con i piani di prelievo approvati dagli A.T.C., un capo, a giornata, per le specie **Lepre, Starna e Coniglio**, il cui prelievo è subordinato per queste ultime due specie alla compatibilità con i piani di prelievo approvati dagli A.T.C. Il prelievo stagionale per la fauna stanziale non dovrà superare i 10 capi per la **Lepre** e i 5 capi per la **Starna** e per il **Coniglio**;
- l. di stabilire per fauna migratoria: venti capi complessivi a giornata (quindici capi, nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti ulteriori limitazioni: quindici capi, per **Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello**; dieci capi per **anatidi, rallidi, limicoli, Allodola e Colombaccio**; due capi per moriglione, cinque capi per **Pavoncella, Quaglia e Tortora** e da gennaio, anche per il **Colombaccio**; tre capi per **Beccaccia, Codone e Porciglione**. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio sono previsti ulteriori limiti di carniere per le seguenti specie: **Beccaccia** due capi, **Quaglia e Tortora** tre capi. Il prelievo stagionale della fauna migratoria non deve essere superiore a: 25 capi per la **Pavoncella, Quaglia e Tortora**; 15 capi per **Codone e Porciglione**; 10 capi per il **Moriglione**, venti capi per **Beccaccia**; cinquanta capi per **Allodola**;
- m. **periodo di addestramento ed allenamento cani**
Per quanto concerne la parte del citato parere dell'ISPRA relativa al periodo di addestramento ed allenamento dei cani si evidenzia che l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22, comma 1, e 24, comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e dal Regolamento "*Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento, adottato con Decreto del Presidente Giunta Regionale del 22 settembre 2003, n. 627*". Tali attività, sulla base della disciplina richiamata, sono consentite, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio. Agli uffici regionali competenti è consentita la possibilità, con proprio provvedimento, di autorizzare l'anticipo fino a quarantacinque giorni delle attività di addestramento cani in aree circoscritte dopo aver accertato l'assenza di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori, nel periodo compreso dal 1° settembre al 15 settembre ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, e dei giorni 1, 5 e 8 settembre di preapertura. La medesima disciplina, nell'intento di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, abilita gli Uffici competenti ad interdire tali attività nelle zone in cui sono ancora presenti fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi; per gli addestratori che rilevino la presenza di fauna in riproduzione e/o di esemplari non maturi, è stabilito l'obbligo immediato di interrompere le attività e di segnalare la zona interessata all'Ufficio territoriale competente.
- n. **mobilità del cacciatore**
Per quanto attiene il rilievo circa la possibilità di prevedere un'ampia mobilità per l'esercizio della caccia migratoria, si osserva che, in base alla vigente disciplina regionale, la mobilità dei cacciatori è limitata al 10% dei cacciatori ammissibili in ogni ambito di caccia, fatta eccezione per l'ATC aree contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in cui la caccia è



Piano Faunistico Regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con la Delibera G.R. del 21/12/2012, n. 787, a seguito della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza, giusto Decreto Dirigenziale n. 565 del 4/12/2012 dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente;

- q. di conformarsi alle prescrizioni relative al parere dell'ISPRA circa l'annotazione dei capi abbattuti (ai sensi del comma 12bis dell'art 12 della L.157/92), e di confermare il tesserino venatorio in uso in Regione Campania, (*Delibera Giunta Regionale n. 328 del 10/07/2012*) e modificato a partire dal calendario venatorio 2016/2017 (*DGR n. 269 del 14.06.2016*) introducendo un nuovo modello di tesserino "telematico" per l'esercizio venatorio in Campania, secondo un nuovo format, predisposto dalla UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" della D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (*Allegato 8 alla presente Deliberazione*). Il tesserino venatorio, da utilizzare da parte di ciascun cacciatore è esclusivamente quello telematico, generato dal sito www.campaniacaccia.it, la cui sperimentazione provvisoria è già avvenuta nella stagione 2015/2016. Le modalità di rilascio del tesserino sono contenute nell'allegato calendario venatorio regionale 2019/20, nel paragrafo **Uso del tesserino regionale**;

IL DIRIGENTE della UOD
dott.ssa Flora Della Valle

